

LINEE GUIDA DEL CoLAP (a cura della Dott.ssa Alessandrucci)

REQUISITI RICHIESTI ALLE ASSOCIAZIONI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO WEB TENUTO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Premessa (articolo 1, 2)

I professionisti che esercitano attività non organizzata in ordini o collegi (come ai sensi dell'articolo 2229, vedi appendice Normativa) possono costituire associazioni a carattere professionale, a base volontaria senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva con l'obiettivo di:

- valorizzare le competenze degli associati
- garantire rispetto delle regole deontologiche
- agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole della concorrenza.

I professionisti:

- **devono contraddistinguere la propria professione come attività disciplinata ai sensi della Legge n.4, del 14 gennaio 2013. (in ogni documento o rapporto scritto con il cliente)**
- è fatto divieto di adottare o utilizzare denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi
- è fatto divieto di esercitare attività professionali riservate a specifiche categorie

Le associazioni devono:

- garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi
- favorire la democraticità
- imporre il rispetto delle regole deontologiche, adottare un codice di condotta che preveda eventuali sanzioni disciplinari
- predisporre una struttura organizzativa e tecnico scientifica adeguata al raggiungimento delle finalità associative
- promuovere (anche con specifiche iniziative) la formazione permanente dei propri iscritti
- garantiscono l'utenza anche attraverso uno sportello per il consumatore dove i committenti delle prestazioni professionali (utenti, clienti, individuali o imprese) possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti o per avere maggiori informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti dall'associazione.

Alle Associazioni è fatto esplicito divieto di:

- adottare denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi

PERTANTO

Le associazioni che si trovano nelle condizioni di cui sopra e che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali , di essere in possesso di tali requisiti e di rispettare i relativi divieti possono chiedere di essere iscritte nell'elenco delle associazioni professionali pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet (unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero).

ART. 5 Contenuto degli elementi informativi

LE ASSOCIAZIONI DEVONO PUBBLICIZZARE SUL PROPRIO SITO WEB gli elementi informativi necessari a tutelare il consumatore secondo criteri di trasparenza correttezza e veridicità.

TABELLA 1. REQUISITI CHE LE ASSOCIAZIONI DEVONO PUBBLICIZZARE (e quindi possedere) SUL PROPRIO SITO WEB **fonte CoLAP**

Testo della legge	REQUISITI RICHIESTI ALLE ASSOCIAZIONI
a) atto costitutivo e Statuto	- l'atto Costitutivo e lo Statuto devono essere regolarmente registrati
b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce	- indicare nello statuto quali solo le professioni che l'associazione rappresenta e le relative attività professionali che possono essere dettagliate anche nel regolamento interno.
c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali	- presenza nello statuto di articolato che definisce i compiti degli organi deliberativi (assemblea, direttivo, commissioni di vigilanza e altre, giunta etc.; gli organi necessari presenti nello statuto sono assemblea, consiglio direttivo o similari, collegio dei probiviri). - organigramma associativo - norma che impegna l'associazione a rimuovere eventuali situazioni di conflitto di interesse e incompatibilità tra le cariche associative
d) struttura organizzativa dell'associazione	- organigramma associativo con descrizione dei ruoli, dei poteri e delle strutture di riferimento sul territorio (sedi regionali), eventuali commissioni previste da statuto o da regolamento. - descrizione della struttura operativa dell'associazione (segreteria, direzione etc.)
e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;	- previsione all'interno dello statuto, o del regolamento interno del <u>titolo di studio</u> minimo per entrare nell'associazione (licenza media, diploma, laurea) - specificare la formazione (nel regolamento) necessaria per iscrizione (per esempio corso di 2 anni e supervisione, corso di 1 anno e 1 anno di esperienza di lavoro, corso di 600 ore etc.) - prevedere tra i doveri del socio l'obbligo di formazione permanente - prevedere nel regolamento strumenti idonei alla promozione della formazione (erogazione diretta dei corsi, accreditamento di scuole di formazione e/o esame periodico delle competenze acquisite - prevedere nello Statuto tra gli obblighi del socio la quota associativa, definita annualmente da organo deliberante (assemblea, consiglio..) - - definizione degli standard qualitativi minimi necessari per compiere determinate attività professionali (criteri di correttezza,

	<p>trasparenza, imparzialità, informazione equilibrata, procedura standardizzate..)e sistemi di valutazione dei servizi erogati dai professionisti iscritti(vedi tabella allegata esemplificativa di standardizzazione di servizi)</p> <p><i>Qualora esista la norma tecnica UNI (vedi dopo) di una determinata professione i requisiti, le competenze, le modalità di esercizio e le modalità di comunicazione verso utenza dell'associazione devono esserne conformi!</i></p>
f) assenza di scopo di lucro	- prevedere nello statuto norma che espliciti assenza di scopo di lucro
Comma 2	
a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;	<ul style="list-style-type: none"> - presenza nello statuto dell'organo "collegio dei probiviri", o commissione disciplinare etc., organo dotato di autonomia rispetto agli altri organi dell'associazione - codice deontologico/di condotta con sanzioni disciplinari declinate a secondo della violazione
b) elenco degli iscritti aggiornato annualmente	<ul style="list-style-type: none"> - elenco degli iscritti in autocertificazione . Va inteso che gli iscritti sono coloro che rispettano i doveri per i soci previsti dallo statuto (quota, rispetto norme deontologiche, formazione permanente..) -
c) Le sedi dell'associazione sul territorio nazionale in almeno tre regioni	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza di almeno 3 sedi regionali dell'associazione. La sede regionale può essere presso sede del referente regionale va comunque resa pubblica nel sito dell'associazione
d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamento sulla formazione permanente o altro documento simile dove si esplicita come la formazione viene promossa e verificata La formazione può essere promossa, erogata e verificata sempre dall'associazione (direttamente) o indirettamente, in tal caso la formazione si esplica fuori dall'associazione (presso scuole esterne che si possono anche accreditare attraverso i piani formativi, i docenti etc.) e la verifica delle competenze è svolta direttamente dall'associazione prima dell'ingresso. - Previsione nello statuto o regolamento di un comitato tecnico scientifico o commissione didattica/formativa che promuove e monitora la formazione permanente

e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;	- È un requisiti NON ESSENZIALE, ma si suggerisce di ottenere per l'associazione una certificazione di qualità
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'articolo 2, comma 4.	- La previsione nello statuto, nel regolamento, in una delibera assembleare etc. di garanzia a tutela dell'utenza (come verifica delle competenze acquisite, assicurazione per danni, rispetto codice deontologico, attività di supervisione etc) - La pubblicizzazione delle modalità di funzionamento dello sportello per il consumatore (che può essere anche virtuale)

ARTICOLO 7 SISTEMA DI ATTESTAZIONE

Le associazioni professionali POSSONO rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa ai requisiti di cui alla tabella 2 .

L'associazione deve provvedere alla messa a punto ed in opera di una procedura per la verifica dei requisiti richiesti ad ogni professionista al fine del rilascio dell'attestazione, come previsto dal punto e della tabella 1, sarebbe opportuno che tale procedura fosse certificata UNI EN ISO 9001.

Tabella 2. Requisiti richiesti ai professionisti per rilascio dell'attestazione da parte dell'associazione

Testo della legge	Esplicazione dei requisiti richiesti ai professionisti iscritti al fine del rilascio dell'attestazione
a) Alla regolare iscrizione del professionista all'associazione	- Il professionista deve essere in regola con i doveri previsti dallo Statuto e dai regolamenti dell'associazione (quota associativa, richiesta di adesione accettata etc.)
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;	adempimento a tutti i requisiti previsti da Statuto, Regolamento, codice deontologico tra cui: <ul style="list-style-type: none"> - titolo di studio minimo richiesto (licenza media, diploma, laurea) - formazione necessaria per l'iscrizione all'associazione (formazione in ingresso) - aver accettato e sottoscritto i documenti ufficiali dell'Associazione (statuto, regolamento, codice deontologico etc)
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione	- verifica della presenza e del mantenimento degli standard qualitativi (trasparenza, correttezza, procedure predefinite..)minimi necessari per l'esercizio della attività professionale del professionista - verifica dell'adempimento della formazione permanente come prescritto dall'Associazione(vedi tabella allegata)

	<p>esemplificativa di standardizzazione di servizi)</p> <p><i>Qualora esista la norma tecnica UNI (vedi dopo) di una determinata professione i requisiti, le competenze, le modalità di esercizio e le modalità di comunicazione verso utenza dell'associazione devono esserne conformi!</i></p>
d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2, comma 4;	- l'associazione deve verificare che il professionista rispetti tutte le forme di garanzia dell'utenza promosse dall'associazione e dandone visibilità e informazione in particolare allo sportello.
e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;	- ogni professionista dovrebbe (il requisito è opzionale) sottoscrivere una polizza assicurativa stipulata dallo stesso professionista; l'associazione può proporre una polizza di assicurazione convenzionata e lasciare libero il professionista di scegliere la propria polizza oppure può obbligare al momento dell'iscrizione (comprendendola per esempio nella quota associativa) il professionista a sottoscrivere una polizza convenzionata
f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica Uni.	- L'associazione può (il requisito è opzionale) richiedere al professionista la certificazione UNI rilasciata da ente accreditato da Accredia; al fine di poter essere certificato UNI occorre che l'UNI stessa abbia definito e approvato il manuale relativo alla identificata professione, ad oggi abbiamo 6 profili professionali di cui esiste il manuale UNI (fotografi, patrocinatori extragiudiziali, osteopati, chinesiologi, naturopati, comunicatori)
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.	- L'attestazione RESTA FACOLTATIVA, ovvero si può esercitare la professione anche senza l'attestazione o l'iscrizione all'associazione.

Articolo 8 Validità dell'attestazione

L'attestazione rilasciata dall'Associazione al professionista ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata a ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

ARTICOLO 3 Forme aggregative delle associazioni

Le associazioni professionali con le caratteristiche richieste dalla legge mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative di secondo livello (come federazioni di categoria, e come il CoLAP). Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.

Le funzioni delle forme aggregative:

- promozione delle attività professionali che rappresentano
- qualificazione delle attività professionali che rappresentano
- divulgazione delle informazioni e delle conoscenze connesse alle attività professionali
- rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.

Le forme aggregative come il CoLAP , su mandato delle singole associazioni, esse possono **controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.**

LA CERTIFICAZIONE UNI

ART. 6 Autoregolamentazione volontaria

La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni non afferenti ad ordini albi o collegi,

Una volta messa a punto la "Norma Tecnica UNI" , la certificazione rilasciata da ente autorizzato accredita è relativa alla qualificazione della prestazione professionale e si basa sulla conformità della medesima alla norma tecnica relativa alla professione oggetto della certificazione

3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica Uni costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione. Quindi qualora esista una norma tecnica UNI anche le associazioni si dovranno adeguare ad essa.

4. Il ministero dello Sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica Uni relativa alle diverse attività professionali.

Posso richiedere al certificazione anche professionisti non iscritti alle associazioni professionali.

Articolo 9

Certificazione di conformità a norme tecniche Uni

Le associazioni professionali e le forme aggregative delle associazioni professionali collaborano all'elaborazione della normativa tecnica Uni relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri

contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dalle norme di accreditamento.

Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica Uni definita per la singola professione.

ARTICOLO 10 Vigilanza e sanzioni

1. Il ministero dello Sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 27 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (vedi vademecun in allegato).